



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai Comuni della Sardegna
interessati alle elezioni comunali 2022

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali dei comuni della Sardegna del 12 giugno 2022, con eventuale ballottaggio il 26 giugno 2022.

Adempimenti preparatori: spedizione cartolina-avviso ad elettori residenti all'estero; nomina presidenti Uffici elettorali di sezione; propaganda elettorale.

Approvazione D.L. 4 maggio 2022, n. 41 (GU n. 103 del 4.5.2022).

Nell'ambito delle consultazioni amministrative indette per domenica 12 giugno 2022, con eventuale ballottaggio domenica 26 giugno 2022, si indicano di seguito alcuni degli adempimenti preparatori del procedimento elettorale inerenti l'oggetto.

Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero

Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e quindi entro **mercoledì 18 maggio 2022**, i Comuni di iscrizione elettorale devono spedire a tutti gli elettori residenti all'estero, con il mezzo postale più rapido, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione del giorno e degli orari della votazione, nonché l'indicazione del contemporaneo svolgimento delle consultazioni amministrative e delle consultazioni referendarie.

A tale riguardo, proprio in virtù dell'abbinamento delle elezioni amministrative (primo turno) con i cinque referendum popolari abrogativi indetti ex art. 75 della Costituzione, in occasione della presente tornata elettorale alla fornitura e distribuzione ai Comuni delle cartoline-avviso provvederà direttamente ed unicamente l'Amministrazione statale (in luogo dell'Amministrazione regionale).

Ferme restando le indicazioni fornite in materia dalle competenti Prefetture e in conformità a quanto previsto sul punto dalla circolare del Ministero dell'Interno – DAIT, Direzione centrale per i Servizi elettorali n. 30/2022, si precisa che sarà cura di questo Servizio rimborsare le spese di spedizione delle cartoline-avviso agli elettori iscritti all'A.I.R.E. poste a carico della Regione, cioè delle cartoline-avviso modello 6-ter/REF (di color azzurro), regolarmente rendicontate dal comune.

Il procedimento relativo al contributo per le spese di viaggio sostenute dagli elettori sardi residenti all'estero previsto dalle norme regionali è, invece, in capo all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione - Direzione generale dell'Innovazione e sicurezza IT.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Nomina Presidenti degli Uffici elettorali di sezione

Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 361/1957, entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi **entro venerdì 13 maggio 2022**, il Presidente della Corte d'appello competente per territorio nomina i presidenti di seggio, avendo cura di scegliere, tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza e, laddove possibile, di designare persone che siano residenti nel comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione.

Il medesimo Presidente, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, e quindi **entro il 23 maggio 2022**, trasmetterà ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

Propaganda elettorale mediante affissioni

L'esercizio della propaganda elettorale mediante affissioni è regolamentato dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, che, com'è noto, è stata modificata dall'art. 1, comma 400, lett. h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), per effetto del quale è stato ridotto il numero degli spazi per le affissioni di propaganda diretta nella misura indicata dall'art. 2 della legge n. 212/1956 nonché soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta.

Si ricorda che, sulla base dell'art. 1, comma 1, della legge n. 212/1956, costituiscono affissioni di propaganda elettorale gli stampati, i giornali murali od altri e i manifesti di propaganda, finalizzati a determinare la scelta elettorale. A titolo esemplificativo, possono costituire mezzi di propaganda mediante affissione:

1. gli stampati di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale;
2. gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
3. gli altri tipi di stampe, vignette, disegni redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna ed internazionale od altro, che possano contenere qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla propaganda elettorale;
4. le strisce con la sola indicazione di denominazioni di partiti o di gruppi politici o di nomi di candidati;
5. gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Per quanto concerne gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, il citato articolo 1, comma 1, della L. n. 212/1956, stabilisce che l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (c.d. "*propaganda diretta*").

In base al combinato disposto degli articoli 2 e 3 della stessa legge, l'individuazione e la delimitazione degli spazi deve avvenire ad opera della Giunta comunale **tra martedì 10 maggio e giovedì 12 maggio 2022**.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Si ricorda ancora che, comunque, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 212/1956, **entro i due giorni successivi alla ricezione delle comunicazioni delle liste ammesse**, inviata dalle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, la Giunta comunale delimita e ripartisce gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale in tante sezioni quante sono le liste ammesse, assegnando le sezioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della medesima legge. Da tale disciplina si evince che i Comuni hanno l'obbligo di assegnare d'ufficio gli spazi alle liste di candidati (senza che intervenga apposita domanda da parte dei partiti o gruppi politici che presentano le liste).

Poiché l'affissione del materiale di propaganda elettorale deve avvenire negli appositi spazi assegnati dalla Giunta comunale, ne consegue che, dal momento dell'assegnazione degli stessi e fino alla chiusura delle votazioni, sono vietate:

1. l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
2. l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico, con l'eccezione dell'affissione, nelle predette bacheche o vetrinette, di quotidiani e periodici;
3. l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, saracinesche, chioschi, capannoni, palizzate, alberi, ecc...;
4. le iscrizioni murali e le iscrizioni su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, ecc...

Divieto di forme di propaganda a carattere fisso e mobile

L'art. 6, comma 1, della legge n. 212/1956 prescrive il divieto – a decorrere dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni (cioè **da venerdì 13 maggio**) – di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico; da questo divieto sono escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

In base a questa norma deve ritenersi proibita ogni forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, standardi, tende, ombrelloni o globi.

Alla luce di questa disposizione e del regime delle affissioni sopra illustrato, è da considerarsi proibita l'esposizione di materiale fotografico che, per il suo contenuto, realizzi fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi predisposti a cura dei Comuni.

L'art. 6, comma 1, della legge n. 212/1956 vieta, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile intendendosi la propaganda eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose; deve, pertanto, ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Divieto di lancio o getto di volantini

Il medesimo art. 6, comma 1, vieta, inoltre – dalla stessa data (cioè **da venerdì 13 maggio**) – il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico, cioè vie e piazze, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili, o in luogo aperto al pubblico, come pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri e simili, allo scopo di impedire forme di propaganda invasive e disturbatrici, in favore di altre più rispettose dell'elettore; dalla formulazione della norma, che vieta il lancio e il getto, si deduce che la distribuzione dei volantini deve ritenersi ammessa.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130, **da venerdì 13 maggio** (30° giorno antecedente la data fissata per la votazione) l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari; si precisa, inoltre, che, ai sensi del combinato disposto della predetta norma e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto territorialmente competente.

Le riunioni di propaganda elettorale

Le riunioni elettorali (ivi compresi i cortei e i comizi), tipica forma di propaganda elettorale, possono tenersi in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 130/1975, le riunioni elettorali non possono aver luogo prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni. Per queste riunioni non è previsto l'obbligo di darne preavviso al Questore; in ogni caso, i promotori delle riunioni elettorali devono ottenere il nulla osta del Comune per l'occupazione di suolo pubblico (vie o piazze).

Si ricorda, infine, che **nel giorno precedente e in quello della votazione** non sono consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 9, comma 1, L. n. 212/1956).

Propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quello della votazione

Affinché **nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione** non siano turbate le operazioni degli uffici elettorali e l'espressione del voto, la legge vieta alcune forme di propaganda; in particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 212/1956, in queste giornate sono vietate le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Il divieto riguarda le nuove affissioni negli appositi spazi approntati dai Comuni, considerato che le affissioni in altri spazi sono proibite; deve, invece, ritenersi ammessa la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Inoltre, un preciso divieto di diffusione della propaganda elettorale è previsto anche per le emittenti radiotelevisive private, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione, dall'art. 9-bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione sono, altresì, vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Nel giorno della votazione, oltre alle forme di propaganda vietate anche nel giorno precedente e sopra riportate, è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali; è evidente che la norma riguarda anche la propaganda svolta nei locali del seggio o in quelli adiacenti.

Uso di locali comunali

Ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della legge n. 515/1993, a partire dal giorno di indizione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, senza oneri a proprio carico.

Agevolazioni fiscali

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai partiti e movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 28/2000, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni; in tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Diffusione di sondaggi demoscopici

A partire dal 15° giorno antecedente la data delle votazioni (cioè **da sabato 28 maggio**) e sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 28/2000, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

E' utile precisare che l'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare gli orientamenti di voto degli elettori all'uscita dei seggi non è soggetta a particolari autorizzazioni; è però opportuno che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggio al fine di non interferire con l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (cioè dal 45° giorno antecedente la data delle elezioni) per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Sanzioni

Le già citate leggi n. 212/1956 e n. 130/1975, alle quali si rimanda per maggiori dettagli, prevedono sanzioni in caso di violazione della disciplina inerente la propaganda elettorale.

Quanto alle modalità di applicazione delle sanzioni, si precisa che compete ai Comandi di Polizia municipale (ed agli organi di P.S.) l'accertamento, la contestazione e notificazione delle violazioni in materia di propaganda elettorale.

Prescindendo dalle sanzioni amministrative a carico dei responsabili, i Comuni devono comunque provvedere a far defiggere subito il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale che sia stato indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi ha titolo; in tal caso, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 515/1993, le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Ulteriori indicazioni

· In merito all'installazione di postazioni fisse (gazebo) si richiama quanto precisato nella circolare a carattere permanente del Ministero Interno - Servizio Elettorale - n. 1943/V dell'8 aprile 1980 (Disciplina della propaganda elettorale).

Le postazioni fisse sono infatti consentite solo se vengono rispettate le condizioni di seguito esposte:

a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

b) all'interno o all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso;

c) è ammesso l'utilizzo di bandiere che servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo stesso. In sostanza, tali gazebo possano essere utilizzati per un più agevole esercizio delle forme di propaganda previste dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, ha dettato "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022" (disponibile sul sito www.agcom.it).

Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 96 del 18 aprile 2019, in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, è applicabile a tutte le consultazioni elettorali e referendarie.

Si comunica, da ultimo, l'avvenuta approvazione del **decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 di pari data ed avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto*". Con successiva comunicazione si illustreranno i contenuti di tale decreto, precisando sin d'ora che l'art. 6, comma 1, del medesimo ha ridotto, anche per il 2022, ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature.

Il Direttore del Servizio
Sergio Loddo

